



ARTICOLO 1 - DISCIPLINA APPLICABILE

Il Contratto, compresi gli Allegati, è regolato dalla legge italiana.

Al Contratto si applicheranno tutte le norme, condizioni e prescrizioni stabilite nello stesso e relativi Allegati.

Le modifiche e/o le integrazioni al Contratto avranno effetto solo se espressamente concordate per iscritto tra le Parti.

L'invalidità o l'inefficacia di una clausola del Contratto non si estenderà alle altre che resteranno pienamente in vigore, restando inteso che le Parti sostituiranno le clausole dalla cui invalidità o inefficacia derivi un'alterazione della loro comune volontà giuridica e delle finalità economiche da esse perseguite con il Contratto.

Per tutto ciò che non sia stato dalle Parti contraenti espressamente previsto nel Contratto, si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal D. Lgs. n. 50/2016, dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti in materia.

ARTICOLO 2 - VALIDITA' DEL CONTRATTO – FLESSIBILITA' DEL CONTRATTO

Il Contratto si perfeziona con la sottoscrizione delle Parti con firma digitale.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, CDP si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l'esecuzione di quest'ultimo ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 con comunicazione scritta del Gestore del Contratto.

Il contratto avrà una durata di 3 anni. Fermo restando che, entro 90 giorni naturali e consecutivi prima di detta scadenza, sarà facoltà di CDP attivare le opzioni di rinnovo di cui al punto 1.1.3. del Capitolato Tecnico. Analogamente, nel corso dell'esecuzione del Contratto, CDP si riserva l'esercizio delle ulteriori facoltà di cui al paragrafo 1.1.3 del citato Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI PARTICOLARI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga ad effettuare le prestazioni in conformità a quanto previsto nel Contratto e nei relativi allegati.

L'Appaltatore è l'unico soggetto responsabile dell'esecuzione della totalità delle prestazioni disciplinate nel Contratto, rinunciando sin d'ora a tutte le eccezioni derivanti da rapporti ulteriori ed eventualmente intercorrenti con soggetti terzi.

Resta a carico dell'Appaltatore ogni onere comunque necessario per eseguire le attività nei tempi e con le modalità comunicati da CDP. Sono a carico dell'Appaltatore, inoltre, i seguenti oneri e obblighi:

- i. provvedere all'esecuzione delle attività con la propria organizzazione imprenditoriale e/o professionale, mettendo a disposizione di CDP tutte le strutture, macchine, mezzi idonei all'esecuzione dell'appalto e rispondenti ai requisiti richiesti nel Capitolato Tecnico, nei suoi allegati, nonché le figure professionali richieste e quanto offerto dall'Appaltatore nell'offerta tutta. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza

in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti di CDP. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne CDP da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;

- ii. provvedere allo svolgimento delle prestazioni affidategli con personale idoneo, di provata capacità ed adeguato numericamente alle necessità, in relazione agli obblighi assunti con il Contratto;
- iii. comunicare tempestivamente a CDP ogni fatto rilevante che possa incidere sulla esatta e regolare esecuzione delle attività dell'Appaltatore stesso oggetto del Contratto;
- iv. comunicare tempestivamente a CDP qualsiasi modifica inerente l'assetto societario, i componenti in carica dell'organo di amministrazione, del collegio sindacale, dei direttori/responsabili tecnici, nonché, se presente, dell'Organismo di Vigilanza.

I prodotti ed i beni dovranno essere messi a disposizione di CDP realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Committente, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 13.

I prodotti dovranno essere sottoposti a collaudo formale da parte della Committente, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico; la loro messa a disposizione non implicherà di per sé accettazione.

Ove vengano riscontrate anomalie, l'Appaltatore dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 4 - DIVIETO DI MODIFICHE DELL'APPALTATORE E VARIANTI DEL COMMITTENTE

Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dall'Appaltatore se non preventivamente autorizzata da CDP e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

CDP può richiedere variazioni al Contratto ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Le Parti statuiscono che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, CDP potrà apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo contrattuale complessivo.

In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al Contratto.

In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nel Contratto.

Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da CDP purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

ARTICOLO 5 - FATTURE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'Offerta Economica, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

CDP provvederà a liquidare le fatture entro il termine di 30 giorni fine mese data fattura. Nelle singole fatture dovrà essere riportato: (i) il CIG (Codice Identificativo Gara), (ii) il numero del Contratto, (iii) il codice entrata merci che verranno indicati da CDP in apposita comunicazione, dopo aver accertato la regolare esecuzione delle prestazioni richieste e l'ottemperanza di tutti gli obblighi contrattuali e di legge.

L'Appaltatore, pertanto, si impegna ad emettere la fattura solo dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione.

I pagamenti non potranno avvenire in difetto delle relative fatture emesse in originale, complete dei riferimenti richiesti.

CDP, prima di procedere al pagamento delle fatture, effettuerà le opportune verifiche relative alla regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva e agli ulteriori opportuni controlli imposti dalla normativa vigente in materia, quali quelli sul rispetto della normativa fiscale. In caso di irregolarità, CDP non potrà procedere al pagamento e non decorreranno i termini previsti per lo stesso.

L'Appaltatore dichiara che i pagamenti saranno effettuati, con la modalità del bonifico bancario o postale, con esplicita dichiarazione che l'adempimento della modalità prescelta costituisce valore di quietanza, facendo salva CDP da ogni responsabilità conseguente e ha indicato, con apposita dichiarazione agli atti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 L. n. 136/2010, l'IBAN del conto corrente dedicato e le persone abilitate ad operare sullo stesso.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni nelle suindicate modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera CDP da ogni responsabilità per i pagamenti eventualmente disposti; gli eventuali ritardi nel pagamento non daranno luogo alla corresponsione di interessi o di indennizzi per risarcimento.

Le fatture potranno essere inviate, in formato PDF, all'indirizzo di posta elettronica fatture_fornitori@cdp.it oppure dovranno essere inviate, in formato cartaceo, a Cassa depositi e prestiti S.p.A. - Amministrazione Finanza e Controllo - Servizio Amministrazione e Bilancio - via Goito, n. 4 - 00185 - Roma.

ARTICOLO 6 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti saranno effettuati unicamente a mezzo bonifico bancario e/o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul conto corrente dedicato ovvero sui conti correnti dedicati già oggetto di comunicazione da parte dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, con salvezza di CDP da ogni responsabilità conseguente. Il bonifico ovvero gli altri strumenti di pagamento di cui sopra riporteranno il Codice Identificativo Gara attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'Appaltatore assume, pertanto, espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti a proprio carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dalle disposizioni interpretative, attuative e modificative di cui agli artt. 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187. L'Appaltatore ha l'obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione dell'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. CDP verificherà l'inserimento di tale clausola nei suddetti contratti. A tal fine, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere a CDP copia dei subcontratti.

Nel caso in cui l'Appaltatore abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte contrattuale ai suddetti obblighi di tracciabilità finanziaria, oltre a procedere all'immediata risoluzione del Contratto, deve informarne contestualmente CDP e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

ARTICOLO 7 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 è fatto espresso divieto all'Appaltatore cedere, anche parzialmente e sotto qualunque forma, il Contratto.

La cessione dei crediti derivanti dal Contratto è regolata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. Le cessioni, le delegazioni o i mandati all'incasso a favore di CDP si intendono fin d'ora autorizzati.

La violazione delle obbligazioni di cui al presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del Contratto e l'Appaltatore sarà obbligato a risarcire a CDP tutti gli oneri e i danni che la stessa dovesse subire per l'esecuzione, in proprio o a mezzo di soggetti terzi, di quanto oggetto del Contratto e per ogni altra conseguenza derivante dall'inadempimento dello stesso.

ARTICOLO 8 - CODICE ETICO DI CDP E MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello di CDP, resi disponibili da CDP sul proprio sito internet, e si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare:

- a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;

b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto (a); e

c) i collaboratori esterni di CDP,

a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello stessi.

L'Appaltatore dichiara di aver adottato nell'ambito della propria struttura aziendale, cautele necessarie al fine della prevenzione dei reati presupposto della responsabilità di cui al D. Lgs. n. 231/01; e si impegna, per tutta la durata del contratto, a:

i) mantenere nell'ambito della propria struttura aziendale cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D. Lgs. n. 231/01; e

ii) comunicare a CDP ogni eventuale (a) nuovo procedimento pendente a suo carico per l'accertamento della responsabilità di cui al D. Lgs. n. 231/01; (b) nuova condanna passata in giudicato, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., riportata ai sensi del D. Lgs. n. 231/01, e (c) nuova misura cautelare prevista dal D. Lgs. n. 231/01" rispetto a quanto dichiarato nella dichiarazione allegata al Contratto.

ARTICOLO 9 - RESPONSABILITA' E GARANZIE

L'Appaltatore sarà responsabile per la corretta esecuzione delle prestazioni di propria competenza secondo i comuni principi di cui agli artt. 1175, 1176 e 1218 c.c. come individuate e disciplinate nel Contratto.

L'Appaltatore solleva CDP da ogni eventuale responsabilità verso terzi direttamente connessa alla realizzazione e all'esercizio delle prestazioni inerenti l'appalto affidato qualora imputabili all'Appaltatore a qualunque titolo, e sempre che tale responsabilità non derivi da dolo o colpa grave della stessa CDP. Pertanto nessun altro onere potrà gravare sulla CDP oltre al pagamento del corrispettivo come in precedenza individuato.

L'Appaltatore ribadisce l'impegno a svolgere quanto oggetto del Contratto con la massima diligenza richiesta dalla natura della prestazione e si dichiara e riconosce integralmente responsabile per tutti i danni, comunque imputabili, a titolo di dolo o colpa, al proprio personale (lavoratori subordinati e/o collaboratori), e/o causati a terzi, persone e/o a cose (di proprietà di CDP e/o di terzi) durante e/o in occasione dello svolgimento del servizio.

In caso di ritardo o rifiuto, ragionevolmente ritenuto immotivato, delle prestazioni, nonché in caso di ogni altra inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dall'Appaltatore, CDP potrà, previa diffida e risoluzione del Contratto con l'Appaltatore, rivolgersi ad altro Soggetto ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, addebitando all'Appaltatore le eventuali maggiori spese sostenute.

L'Appaltatore non risponderà di errori o ritardi comunque dipendenti da insufficienza, incompletezza o erroneità delle informazioni fornite da CDP o comunque da vizi o carenze alla stessa addebitabili. L'Appaltatore pertanto dovrà ricevere in tempo utile, in relazione al corretto svolgimento e alle scadenze dei diversi adempimenti relative al Contratto, tutte le istruzioni, indicazioni e documenti che per legge o per opportunità di scelte gestionali sono di competenza di CDP.

L'Appaltatore potrà richiedere, ove lo ritenga necessario, ulteriore documentazione e/o informazioni non specificatamente previste.

L'Appaltatore comunicherà tempestivamente a CDP il verificarsi di eventi tali da causare ritardi nell'espletamento della prestazione, dovuti a causa di forza maggiore e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato con la normale diligenza e si impegna comunque a fare quanto possibile per l'esecuzione delle prestazioni richieste, usando la diligenza adeguata alla situazione.

L'Appaltatore garantisce che le apparecchiature hardware e i programmi software utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono nella piena disponibilità dell'Appaltatore ed esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Appaltatore anche per il fatto del terzo, intendendo CDP restare estranea ai rapporti tra l'Appaltatore e le ditte fornitrici.

L'Appaltatore assume in proprio, a qualsiasi titolo, ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto e/o indiretto/connesso e consequenziale causato, anche se a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto di CDP e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'Appaltatore ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati al successivo art. 14.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui all'art. 14.

L'eventuale subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore che rimane unico e solo responsabile nei confronti di CDP delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, le coperture assicurative dovranno prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori.

Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte dell'Appaltatore ferma restando la possibilità di CDP di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.

Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui sopra e qualora CDP non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione, a titolo di penale, della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 10 – RECESSO

È facoltà di CDP recedere unilateralmente, anche solo parzialmente, dal Contratto a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, con preavviso da inviarsi con lettera raccomandata A/R non inferiore a 20 (venti) giorni decorsi i quali CDP prende in consegna i servizi/forniture e ne verifica la regolarità.

Il recesso è esercitabile previo pagamento delle prestazioni relative ai

servizi/forniture eseguiti alla data nonché del valore dei materiali, oltre ad un importo corrispondente all'utile, relativo al valore attuale della parte del servizio ancora da esercitare fino alla prevista scadenza dell'affidamento, esposto dall'Appaltatore nel procedimento ad evidenza pubblica che ha condotto all'aggiudicazione; importo che non può in ogni caso eccedere quello del decimo dell'importo delle opere o dei servizi non eseguiti.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/forniture eseguiti.

Qualora in cui il Contratto non abbia ancora avuto un principio di esecuzione, nel caso in cui una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi dell'articolo 8 del presente Contratto, si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata, ovvero uno degli impegni assunti dall'Appaltatore indicati nell'art. 8, non siano adempiuti, CDP, fino alla data del primo atto di esecuzione contrattuale potrà recedere dal Contratto. L'Appaltatore si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie di cui sopra rilasciate dall'Appaltatore fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate.

All'atto di perfezionamento del Contratto, la documentazione in possesso di CDP deve essere corredata anche delle certificazioni richieste dalla legge. Nel caso in cui tali certificazioni non fossero ancora state acquisite dagli Organi competenti, CDP si riserva, se del caso, la facoltà di recedere e/o risolvere il Contratto nel caso che le stesse, tardivamente pervenute, attestino la non ottemperanza a norme inderogabili di legge.

Il recesso ha effetto dal giorno indicato nella comunicazione con la quale viene manifestata la volontà di avvalersi dello stesso. A partire dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore è tenuto a cessare l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, salvo diversa indicazione espressa di CDP.

ARTICOLO 11 - RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le Parti convengono che il Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., salvo il risarcimento dei danni, su semplice richiesta di CDP, fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora:

- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- pervengano comunicazioni/informazioni dalla Prefettura competente da cui emergano cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale;

- sussistano reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi di CDP, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
- affidamento in subappalto senza autorizzazione di CDP;
- l'Appaltatore contravvenga alle disposizioni di cui agli articoli 6 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 7 (Cessione del Contratto e dei crediti), 12 (Manleva), 14 (Garanzia definitiva e ulteriori garanzie), 15 (Obblighi in materia di contribuzione, assistenza e previdenza), 16 (Obblighi di riservatezza);
- il superamento della soglia di penalità del 10% del valore del presente Atto;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro CDP, ai sensi del successivo articolo 17;
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva.

Nelle ipotesi sopra citate, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale di CDP, da eseguirsi con lettera raccomandata A/R, senza bisogno di preavviso o messa in mora.

Ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del cod. civ. causano la risoluzione anticipata del rapporto le inadempienze dell'Appaltatore con riguardo ad uno qualsiasi degli obblighi di cui al Contratto, che CDP rilevi con espressa diffida ad adempiere inviata con lettera raccomandata A/R.

In particolare causano, tra gli altri, la risoluzione anticipata del contratto ai sensi del precedente comma, la reiterata indisponibilità continuativa dei sistemi o violazione reiterata degli SLA, secondo la frequenza e nell'arco temporale descritto nella tabella di cui al punto 3.1.11 del Capitolato Tecnico, a seguito dell'avvenuto accertamento del suddetto scostamento.

Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, CDP sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge e dal Contratto, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c. c. qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 80 D. Lgs. 50/2016, nonché ai sensi dell'art. 8, si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata, ovvero uno degli impegni assunti dall'Appaltatore indicati nell'art. 8, non siano adempiuti. La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui CDP comunicherà all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R, l'intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al presente articolo. In conseguenza della risoluzione del Contratto, l'Appaltatore si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie di cui sopra rilasciate dall'Appaltatore fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate.

Nelle ipotesi di risoluzione del Contratto di cui al presente articolo, in ogni caso l'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni e CDP è in facoltà di far eseguire le prestazioni dovute ad altra impresa, in danno dell'Appaltatore inadempiente, al quale è addebitato il maggior costo sostenuto da CDP rispetto a quello previsto per l'esecuzione del Contratto risolto. In ogni caso, l'esecuzione in danno non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali connesse alle

circostanze che hanno determinato la risoluzione.

ARTICOLO 12 - MANLEVA

L'Appaltatore s'impegna sin d'ora a tenere indenne ed a manlevare CDP da ogni responsabilità che sorga, a qualsiasi titolo, nei confronti del proprio personale (lavoratori subordinati e/o collaboratori) addetto all'esecuzione del Contratto e, in particolare, si impegna a tenere indenne CDP per eventuali esborsi (comprese le spese legali) che quest'ultima dovesse sostenere relativamente a controversie insorte con il personale dell'Appaltatore in relazione alla qualificazione giuridica ed alla effettiva titolarità del rapporto di lavoro, alle eventuali responsabilità civili e penali, al mancato assolvimento degli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra indicati accertata dalla CDP o ad essa segnalata, CDP medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, alle Autorità competenti, l'inadempienza verificata e procederà alla sospensione dei pagamenti fino alla concorrenza del debito appurato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezione di alcun tipo a CDP, né richiedere la corresponsione di interessi od il risarcimento di danni.

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente Contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto di CDP e/o di terzi e si obbliga pertanto a manlevare e mantenere indenne CDP da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente Contratto.

ARTICOLO 13- PENALI

In relazione agli obblighi assunti in forza del presente Atto CDP si riserva, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, di applicare le penali specificate nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 14 – GARANZIA DEFINITIVA ED ULTERIORI GARANZIE

L'Appaltatore dovrà, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, prestare apposita garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/16.

L'Appaltatore deve garantire che tutti i macchinari/mezzi che metterà a disposizione di CDP saranno esenti da difetti di materiali o di lavorazione e conformi alla specifiche richieste.

Per tutti i prodotti destinati ad operare nel sistema deve essere garantita la compatibilità e la conformità alla specifiche richieste.

All'atto della stipula del contratto l'Appaltatore dovrà presentare:

1. Polizza "Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose

di terzi” in conseguenza di eventi accidentali causati dall’aggiudicatario o da persone di cui l’aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività previste nell’ambito dell’appalto aggiudicato e in relazione agli impegni assunti per contratto con la Stazione Appaltante, nei seguenti termini:

- Massimale unico minimo € 2.500.000,00 per sinistro e per anno;
 - Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti di CDP, ai subappaltatori e ai loro dipendenti;
 - Danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell’assicurato con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale;
 - Clausola di estensione al lavoro presso terzi.
2. Polizza “Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d’opera” nei seguenti termini:
- Massimale minimo unico € 2.500.000,00 per sinistro e per anno con il massimo di Euro 1.500.000,00 per persona.
3. Polizza “Responsabilità civile professionale” dell’aggiudicatario per le attività previste nell’ambito dell’appalto aggiudicato per fatti colposi, errori od omissioni causati dall’aggiudicatario o da persone di cui l’aggiudicatario è tenuto a rispondere nei seguenti termini:
- Massimale unico minimo 6.000.000,00 per sinistro e per anno;
 - Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti di CDP, subappaltatori e loro dipendenti;
 - Danni consequenziali e da interruzione di esercizio nel limite del 10% del massimale;
 - Postuma 12 mesi dopo la data in cui termina il servizio di appalto.

L’Aggiudicatario potrà:

- a. produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per l’appalto conformi alle condizioni sopra riportate;
ovvero (in via alternativa)
- b. produrre una o più polizze di cui risulti già provvisto, integrate e/o modificate affinché siano resi conformi alle condizioni sopraindicate, tramite apposita appendice.

La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con

conseguente incameramento, a titolo di penale, della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 15 - OBBLIGHI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE, ASSISTENZA E PREVIDENZA

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto in assoluta osservanza di tutte le norme e le prescrizioni in materia di collocamento, tutela dei minori, contribuzione, assistenza e previdenza.

CDP si riserva la facoltà di eseguire il più ampio controllo sulla regolarità degli adempimenti citati inclusa la verifica del Libro Unico.

In caso di accertata irregolarità, CDP, fatta salva la possibilità di avvalersi del rimedio di cui all'art. 1456 c.c., avrà facoltà di sospendere i pagamenti in corso fino a comprovato adempimento dei citati obblighi.

A richiesta di CDP, l'Appaltatore produrrà le attestazioni e/o documenti ed autocertificazioni necessarie a comprovare il rispetto delle norme in materia di contribuzione, assistenza e previdenza.

L'Appaltatore sarà, in ogni caso, responsabile per tutto quanto possa accadere, per sua inosservanza delle norme vigenti in materia di assistenza e previdenza, a chiunque operi alle sue dipendenze o per proprio conto.

In caso l'Appaltatore sia assoggettato a legge diversa da quella italiana CDP si riserva di verificare l'adempimento degli obblighi contributivi e assistenziali a cui l'Appaltatore è tenuto nel Paese di origine.

ARTICOLO 16 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Per tutta la durata del Contratto e per 3 (tre) anni successivi alla sua cessazione, intervenuta per qualsiasi ragione, l'Appaltatore, ad eccezione delle comunicazioni previste per legge, si assume l'obbligo di riservatezza, impegnandosi a non fornire a terzi (se non previa espressa e preventiva autorizzazione scritta da parte di CDP), a non far uso in qualsivoglia maniera (per proprio beneficio o a beneficio di terze parti) e a non divulgare o, comunque, permettere l'acquisizione delle informazioni di qualsiasi natura (tecnica, organizzativa o commerciale) afferenti, anche in senso lato, a CDP e di ogni altra informazione o segreto aziendale relative a CDP, ad altre società da questa controllate o a questa collegate, delle quali l'Appaltatore, i propri dipendenti e/o collaboratori siano venuti a conoscenza nell'esecuzione del Contratto, riconoscendo che tali informazioni hanno natura di segreto aziendale. L'Appaltatore garantisce il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti, collaboratori e fornitori. L'Appaltatore, pertanto, rimane responsabile del rispetto di tale obbligo da parte dei propri dipendenti, collaboratori e fornitori.

Resta inteso tra le Parti che i documenti aziendali di ogni tipo, compresi i supporti software e hardware, gli appunti personali relativi ad atti o fatti concernenti le attività oggetto del Contratto, ricerche, corrispondenza, dovranno essere conservati dall'Appaltatore con la massima cura e riservatezza e dovranno essere restituiti, unitamente ai supporti informatici, a CDP alla cessazione del Contratto per qualsiasi ragione avvenuto, oppure distrutte a spese dell'Appaltatore.

All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti da CDP e/o di spendere lo stesso nome di CDP presso altri clienti, se non previa autorizzazione scritta specifica di CDP.

All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del Contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta di CDP.

La violazione di quanto sopra stabilito a tutela della riservatezza costituisce grave ed irreparabile pregiudizio per CDP.

ARTICOLO 17 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della CDP azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Appaltatore solleverà e terrà indenne CDP, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di CDP.

CDP si obbliga ad informare prontamente per iscritto l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, CDP riconosce all'Appaltatore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto da CDP.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui sopra, CDP, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Atto, recuperando il corrispettivo versato, salvo che l'Appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

CDP si obbliga a non violare e/o copiare e/o cedere e/o trasmettere con qualsiasi forma e/o mezzo neanche tramite i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti ed eventuali subfornitori e/o subappaltatori, qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale, industriale e/o d'autore appartenente all'Appaltatore e relativo all'oggetto del presente Atto. In caso di violazione di tale obblighi da parte di CDP, l'Appaltatore ha facoltà di dichiarare risolto il presente Atto e/o di agire nelle più opportune sedi di diritto e di legge, a suo insindacabile giudizio, al fine di ottenere soddisfazione dei suoi diritti.

ARTICOLO 18 - PROPRIETA' INTELLETTUALE DI CDP

Tutti i diritti di proprietà intellettuale, il software e il know-how che siano di proprietà di CDP o che siano stati al medesimo concessi in licenza, utilizzati per lo svolgimento delle funzioni aziendali alla data di inizio di validità del presente Atto e/o sviluppati o acquisiti da CDP successivamente in relazione alla fornitura dei servizi rimarranno di proprietà di CDP.

CDP garantisce all'Appaltatore il diritto di utilizzare a titolo gratuito, per la durata del presente Atto, i diritti di proprietà intellettuale di CDP che siano necessari per la fornitura dei servizi, ed esclusivamente a tale fine.



CDP potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti da CDP in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire a CDP tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti.

Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente Contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva di CDP che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di CDP.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, CDP avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti rispetteranno tutte le normative e i regolamenti sulla protezione dei dati nei limiti entro i quali questi risultino applicabili ai rapporti intercorsi tra di esse. L'Appaltatore garantisce a CDP che le prestazioni siano erogate nel rispetto di tali normative.

Con riferimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", le Parti si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati forniti ai fini dell'espletamento dell'incarico, anche in relazione ad eventuali comunicazioni a terzi del conferimento dell'incarico stesso, fermi restando gli obblighi di riservatezza di cui al precedente articolo 16.

Le Parti si danno atto di aver ricevuto l'informativa prevista all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che si allega al Contratto.

L'Appaltatore garantisce che esclusivamente il proprio personale nominato quale incaricato del trattamento come previsto all'articolo 30 del D. Lgs. n. 196/2003 tratterà i dati e limitatamente al periodo di svolgimento delle attività e per le sole operazioni di trattamento necessarie alle finalità di cui al Contratto.

L'Appaltatore invierà tempestiva comunicazione a CDP in tutti i casi in cui, a parere della stessa, un'istruzione fornita risulti in violazione di una qualsivoglia normativa sulla protezione dei dati.

Qualora una parte dovesse sospettare qualsivoglia violazione delle normative e dei regolamenti sulla protezione dei dati o qualsiasi altra irregolarità nell'elaborazione dei dati, ne informerà tempestivamente l'altra parte. I dati di CDP sono e rimangono di proprietà di CDP.



L'Appaltatore non acquisirà o vanterà qualsivoglia privilegio o altro diritto in relazione ai dati di CDP. Su richiesta scritta di CDP e, comunque, non oltre i 3 (tre) mesi successivi alla risoluzione o alla scadenza del Contratto, intervenuta per qualsivoglia ragione, oppure nei casi in cui specifici dati non dovessero più servire al fine dell'erogazione dei servizi, in tutti questi casi, detti dati saranno restituiti a CDP su supporto magnetico laddove possibile, o se CDP dovesse richiederlo in forma scritta, saranno distrutti.

I dati di CDP non possono essere utilizzati dall'Appaltatore per scopi diversi da quello dell'erogazione dei servizi. Tali dati non possono inoltre essere venduti, ceduti, noleggiati, divulgati o comunque trasferiti dall'Appaltatore.

Ulteriori obblighi delle parti in materia di protezione dati potranno essere oggetto di specifici accordi.

ARTICOLO 20 - FORO COMPETENTE

Le Parti convengono che le eventuali controversie giudiziarie aventi ad oggetto qualsiasi questione attinente l'esecuzione, la gestione e/o l'interpretazione del Contratto saranno deferite in via esclusiva al Foro di Roma.

ARTICOLO 21 - SPESE DI STIPULAZIONE

L'Appaltatore riconosce a suo carico tutte le spese relative al Contratto nessuna esclusa o eccettuata. Ai fini delle eventuali registrazioni fiscali, l'Appaltatore dichiara, a tutti gli effetti di legge, che le prestazioni vengono effettuate nell'esercizio d'impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'IVA.

ARTICOLO 22 – CLAUSOLE DA ESPRESSA E SPECIFICA APPROVAZIONE EX ART. 1341 C.C.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutti i documenti richiamati nel Contratto. Dichiara inoltre di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, appresso precisate per ciascun documento, per le quali esprime specificatamente la propria approvazione agli effetti dell'art. 1341 e ss. del Codice Civile per gli articoli: 5 – Fatture e Modalità di pagamento; 7 – Cessione del Contratto e dei crediti; 8 - Codice etico di CDP e modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001; 10 - Recesso; 11 – Risoluzione e Clausola Risolutiva Espresa; 12 – Manleva; 14 – Garanzia definitiva ed ulteriori garanzie; 16 – Obblighi di riservatezza; articolo 17 – Brevetti industriali e diritto d'autore; 18 – Proprietà intellettuale di CDP; 20 – Foro competente.

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

..... (Firmato digitalmente)

L'Appaltatore

..... (Firmato digitalmente)